

**ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

**RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO con dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_

**volendo procedere alla PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO**

con rito **CONCORDATARIO** nel Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

con rito **CIVILE** nel Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, DICHIARA:**

1  di essere nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(per i soli cittadini italiani nati all'estero: atto di nascita trascritto nel Comune di \_\_\_\_\_)

2  di essere residente/domiciliato a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

3  di essere di cittadinanza \_\_\_\_\_

4  di essere di stato civile:

**CELIBE/NUBILE**

**DI STATO LIBERO** (in caso di divorzio, cessazione degli effetti civili o annullamento: precedente matrimonio contratto con (cognome e nome \_\_\_\_\_)

Luogo di celebrazione \_\_\_\_\_ data di celebrazione \_\_\_\_\_)

(per il solo matrimonio celebrato all'estero: trascritto nel Comune di \_\_\_\_\_)

**VEDOVO/A** di: (cognome e nome \_\_\_\_\_)

Luogo del decesso \_\_\_\_\_ data di decesso \_\_\_\_\_)

(per il solo decesso avvenuto all'estero: trascritto nel Comune di \_\_\_\_\_)

5  che non sussistono le condizioni di impedimento al matrimonio di cui agli art. 85, 87 e 88 del Codice civile di cui ho preso visione (vedi retro).

Bellinzago Novarese, li

Firma



**COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE – UFFICIO DELLO STATO CIVILE**

Tel. 0321 924718 – fax 0321 924755 – mail [municipio@comune.bellinzago.no.it](mailto:municipio@comune.bellinzago.no.it) – [municipio@pec.comune.bellinzago.no.it](mailto:municipio@pec.comune.bellinzago.no.it)

**ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Ai sensi dell'art. 40 e segg. del D.P.R. 445/2000 si prega di confermare la veridicità di quanto dichiarato ai **NUMERI 2 – 3 – 4.**

**ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Si richiede l'invio, relativamente al dichiarante, della copia integrale dell'atto di nascita iscritto nei registri di codesto Comune al N. \_\_\_\_\_ PARTE \_\_\_\_\_ SERIE \_\_\_\_\_; della copia integrale dell'atto di \_\_\_\_\_  
iscritto nei registri di codesto Comune al N. \_\_\_\_\_ PARTE \_\_\_\_\_ SERIE \_\_\_\_\_.

Bellinzago Novarese, li

L'Ufficiale dello stato civile – Responsabile del Procedimento

## Recapiti per concordare la data di pubblicazione:

telefono/cellulare \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_

### DOCUMENTI DA ESIBIRE

- documento di identità in corso di validità
- codice fiscale

### DOCUMENTI DA ALLEGARE

- richiesta del ministro di culto (Parroco) nel caso di matrimonio concordatario
- per gli stranieri: nulla osta al matrimonio (art.116 C.C.) o certificato di capacità matrimoniale (per i paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980)

\*\*\*\*\*

## CODICE CIVILE ITALIANO - Libro Primo - Delle persone e della famiglia

### **Art. 85.**

#### **Interdizione per infermità di mente.**

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

### **Art. 86.**

#### **Libertà di stato.**

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

### **Art. 87.**

#### **Parentela, affinità, adozione.**

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. (5)

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

### **Art. 88.**

#### **Delitto.**

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

### **Art. 89.**

#### **Divieto temporaneo di nuove nozze.**

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

### **Art. 116.**

#### **Matrimonio dello straniero nella Repubblica.**

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.